

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 12 aprile 2017, n. 371
CIG in deroga 2016-2017/F285. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell'art. 6, comma 3 del D.I. n. 83473 del 01.08.2014 e dell'art.2 lett. f), n.1) del D.Lgs. 185/2016.

Il Dirigente di Sezione

sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:

- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall'art. 1 del citato decreto interministeriale, 867.816,00 Euro, per l'anno 2016;
- Visto il decreto interministeriale n. 160075 del 09.09.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall'art. 1 del citato decreto interministeriale, 1.000.000,00 Euro, per l'anno 2016;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/ PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per "*specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità*";
- Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot. n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che dispone, all'articolo 44 del

D.lgs. 148/2015 comma 6-bis: *“con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)”*, ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare agli articoli 2 e 3 del D.l. N. 83473/2014;

- Vista l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016, con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità della citata “riserva” incrementata al 50% della dotazione finanziaria, la possibilità assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M. e che pertanto ai sensi di tale norma le risorse assegnate sono pari a € 18.678.163,00 Euro;
- Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere la cig in deroga *“anche in favore di società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici.”*
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la regione Puglia e le Parti Sociali;
- Viste le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
- Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Vista la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 con il quale è stato stabilito che, per la cassa integrazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.l. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento) *“in tutti i casi in cui l'effettivo inizio della sospensione (avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28.12.2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2016 (31.12.2016)”. Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti”;*
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016 e confermato nel verbale di Accordo del 20.12.2016, *“la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale”;*
- Considerato che il citato verbale di accordo del 3 novembre 2016, lett.b) stabilisce che il trattamento di integrazione salariale possa essere destinato tra l'altro *“in deroga a quanto previsto dal decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, ai lavoratori provenienti da aziende in crisi o cessate, e/o in ristrutturazione e/o in riconversione, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si sia in presenza di un programma di reindustrializzazione, riferito ad una vertenza incardinata presso la task force regionale e/o la Unità di crisi del Mise, al fine di assicurare la continuità reddituale e contributiva senza soluzione di continuità. Allo scopo di fruire del trattamento di integrazione salariale di cui al comma precedente, le parti presenti convengono sulla necessità che venga sottoscritto un verbale di accordo dalle confederazioni regionali e/o organizzazioni di categoria regionali con il Presidente della task force regionale, a cui dovrà essere allegato l'elenco dei lavoratori coinvolti”;*
- Preso atto che nei verbali di accordo trasmessi dal Comitato Sepac è attestato il rispetto dei requisiti di cui all'accordo sottoscritto il 3 novembre 2016, lett.b);
- Visto il verbale di accordo sottoscritto, in data 23.12.2016, alla presenza della task force regionale con il quale è stato condiviso il ricorso alla cassa integrazione in deroga a favore dei dipendenti a partire dal 29.12.2016 al 28.12.2017, subordinatamente alla presentazione di un definitivo piano di rilancio strategico - industriale condiviso con le parti;

- Vista la nota del 13.02.2017 trasmessa dal Comitato Sepac con la quale è stato inoltrato agli uffici regionali il Piano di rilancio strategico - industriale 2017-2018;
- Considerato che in data 17.03.2017 la società Alba Service srl ha condiviso con la task force regionale la stesura di un Piano di Gestione della CIGD per il periodo dal 29.12.2016 al 28.12.2017 funzionale alla piena attuazione del progetto di rilancio e compatibile con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia di Lecce e con la ripresa delle attività lavorative nel rispetto del principio di "rotazione equa" per settore lavorativo di appartenenza;
- Visto il Piano di Gestione della CIGD trasmesso dal Comitato Sepac agli uffici regionali in data 27.03.2017;
- Visto il crono programma e il prospetto delle le ore programmate da utilizzare in allegato del suddetto Piano di Gestione, con cui la società indica un monte ore Cig da utilizzare pari a n. 182.026, inferiore rispetto al numero delle ore richieste nella domanda di Cig in deroga presentata sul portale Sintesi, in previsione di una ripresa dell'attività con utilizzo parziale del personale a partire dal mese di maggio 2017;
- Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dall'istante, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. L'impresa potrà ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Il costo totale massimo presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **182.026** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 1.783.854,80** suscettibile di ulteriore riduzione in sede di rendicontazione.
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.
5. L'impresa di cui all'Allegato A dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina che costituisce notifica agli interessati.
7. il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Allegato A

AZIENDE AUTORIZZATE

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR	N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	PAG.
1	LE/TF/07	28/12/2016	15347	03400910752	Commercio	4105490782	ALBA SERVICE SPA IN LIQUIDAZIONE	TREPUIZI	73019	VIA DAVID RICARDO	LE	115	182.026	29/12/2016	28/12/2017	€ 1.783.854,80	D